



ANCI
CULTURA



Centro
per il libro
e la lettura

ITINERARIO FORMATIVO E INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ART BONUS A FAVORE DELLE
BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA – Maggio/Ottobre 2015

Kit sull'Art Bonus

e altre forme di raccolta fondi per le biblioteche

Aspetti fiscali e amministrativi

Roma, luglio 2015

a cura di



Lo Studio Pisacreta offre servizi di consulenza, volti a fornire un'assistenza completa in ambito amministrativo, fiscale e tributario alle organizzazioni non profit operanti nel Terzo Settore.

<http://www.studiopisacreta.it>

E' espressamente vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti della pubblicazione.
Le citazioni parziali dei contenuti sono ammesse solo per consentire l'utilizzo in pubblicazioni utili alla comunità,
a condizione che venga citato il nome dell'autore ed indicata la fonte.

INDICE

1 – L’ART BONUS	3
- Che cosa è	
- Interventi agevolabili	
- Vantaggi per i donatori	
- Adempimenti	
- Alcuni casi pratici	
- Fonti	
2 – ALTRE FORME DI FUNDRAISING	5
- da persone fisiche	5
- Gruppi e comitati di sostegno	
- Tesseramento	
- Erogazioni liberali da persone fisiche	
- Cinque per mille	
- Lotterie e tombole	
- altre modalità di raccolta fondi	
- da aziende	9
- Sponsorizzazioni	
- Erogazioni liberali dalle imprese	
3 – RENDICONTAZIONE SOCIALE	13
- Caratteristiche e finalità del bilancio sociale	
- Struttura e contenuto del bilancio sociale	
4 – L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA BIBLIOTECA” CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI COSTITUZIONE	16
- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)	16
- disciplina	
- finalità di solidarietà sociale	
- anagrafe delle onlus	
- agevolazioni fiscali	
- Organizzazione di volontariato	18
- disciplina	
- registri delle organizzazioni di volontariato	
- risorse economiche	
- agevolazioni fiscali	
- Associazioni di promozione sociale	22
- disciplina	
- registri nazionali e regionali	
- risorse economiche	
- agevolazioni fiscali	
Bibliografia	25

1 – L'ART-BONUS

Che cosa è

Il Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 ha introdotto tra l'altro, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un **credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura** (c.d. "Art-Bonus").

Beneficiari del suddetto credito sono:

- Persone fisiche (cittadini);
- Persone giuridiche (società);
- Enti non commerciali.

Interventi agevolabili

Tra gli interventi agevolabili figurano le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, volte a perseguire i seguenti scopi:

- ✓ Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- ✓ Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio musei, **biblioteche**, **archivi**, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

Il credito d'imposta è riconosciuto anche alle donazioni a favore dei concessionari e affidatari di beni culturali pubblici per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro.

Vantaggi per i donatori

L'Art-Bonus prevede per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro un credito di imposta pari al **65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015** e al **50% di quelle eseguite nel 2016**.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

➤ *Persone Fisiche ed Enti Non Commerciali*

Rientrano in questa categoria le persone fisiche e gli enti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d'impresa (ossia dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, enti non commerciali, ecc.).

Per tali soggetti il credito può arrivare **fino al 15 per cento del reddito imponibile**, da sfruttare direttamente in dichiarazione dei redditi.

Esempio (anno 2015)

Reddito imponibile: € 30.000
Importo massimo agevolabile (15%): € 4.500
Credito massimo spettante (65%): € 2.925
Credito annuo (per tre anni): € 975

➤ *Titolari di reddito d'impresa*

Per i titolari di reddito d'impresa, ovvero l'imprenditore individuale o le società e gli enti che svolgono attività commerciale (compresi gli enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale), invece, il credito massimo

Esempio (anno 2015)

Ricavo annuo: € 500.000
Importo massimo agevolabile (5%): € 2.500
Credito massimo spettante (65%): € 1.625
Credito annuo (per tre anni): € 541

riconosciuto, compensabile in F24, è pari al 5 per mille dei ricavi.

Nota Bene

Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale.

Adempimenti

Le erogazioni liberali **devono essere effettuate esclusivamente** tramite strumenti tracciabili, ovvero bonifici, assegni, carte di debito o di credito e prepagate, bollettini postali, ecc.

A tal fine sarebbe auspicabile inserire in evidenza sul proprio sito istituzionale una specifica sezione contenente le procedure per effettuare le donazioni, l'elenco dei soggetti e degli interventi su cui è possibile effettuare le donazioni (che andrebbero preliminarmente determinati dal Comune), le modalità con cui effettuare la donazione, oltre ai riferimenti telefonici ed email a cui rivolgersi per informazioni. Nella stessa sezione del sito si potrà poi dare opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del loro utilizzo (come prevede la legge).

In linea di massima il modo più semplice per effettuare la donazione sarebbe tramite un bonifico bancario con la causale ben specificata (ad esempio: *"donazione a favore della biblioteca comunale di ... per ..."*).

Per il cittadino...

La ricevuta del bonifico deve essere conservata ed esibita in sede di dichiarazione dei redditi.

Per la Pubblica Amministrazione...

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, mensilmente, l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento.

Alcuni casi pratici

Comune di Jesi

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-Jesiitaliano/Contenuti/arte_cultura/visualizza_asset.html_211674754.html

Comune di Torino

<http://www.comune.torino.it/artbonus/>

Vedi anche:

<http://artbonus.gov.it>

Fonti

D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106

Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014

Nota tecnica ANCI del 23 ottobre 2014

2 – ALTRE FORME DI FUNDRAISING

L'Art-bonus è solo uno dei diversi canali di finanziamento a cui possono accedere le biblioteche, anche perché presenta dei limiti nel suo utilizzo di cui si deve tener conto, cioè:

1. Si concentra soprattutto sui contributi destinati alla conservazione del patrimonio culturale, non chiarendo in maniera esplicita che l'agevolazione fiscale dovrebbe riguardare anche quelli mirati alla sua valorizzazione;
2. L'incentivo fiscale ha una durata temporale limitata, infatti, riguarda le erogazioni liberali effettuate solo fino al 31/12/2016, inoltre dal 01 gennaio 2016 lo sgravio scende al 50%;
3. È principalmente una forma di finanziamento da grandi donatori.

Pertanto, ora passeremo in rassegna le altre modalità di fundraising, con i relativi profili fiscali.

Da persone fisiche

➤ **Gruppi e comitati di sostegno**

Una strada che consente di procurare risorse aggiuntive alla biblioteca pubblica passa spesso per la costituzione di un'associazione "Amici della Biblioteca" od organizzazione analoga.

Quella dei gruppi di appoggio è senza dubbio una strada da percorrere, perché permette di radicarsi sul territorio, di creare un'identità sociale e, chiaramente, di raccogliere risorse avendo un profilo giuridico e identitario talvolta migliore – ai fini del fundraising – di quello della biblioteca pubblica.

In appendice sono illustrate in maniera più approfondita le caratteristiche e le modalità di costituzione delle associazioni di appoggio.

➤ **Tesseramento**

Alcune biblioteche pubbliche italiane rilasciano una tessera a pagamento (*bibliocard*). Il caso più noto è quello delle Biblioteche di Roma, che a fronte di un costo contenuto (5 euro) offrono una serie di servizi riservati: prestito interbibliotecario all'interno del sistema, utilizzo delle postazioni interne, accesso alla rete wi-fi, consulenza bibliografica in linea, servizi online (prenotazioni, proroghe, ecc.), accesso alle risorse digitali (ebook, riviste, musica), agevolazioni e sconti presso istituzioni culturali pubbliche ed esercizi convenzionati.

Il tesseramento è un valido strumento per la promozione del senso di appartenenza e per la fidelizzazione degli utenti (può creare una base di donatori "abitudinari"), concorre all'inserimento della biblioteca in una più vasta rete di servizi culturali, la accredita come un buon partner per i soggetti commerciali attivi sul territorio.

Aspetti fiscali...

La quota versata per il tesseramento non dà diritto ad alcuna deduzione/detrazione fiscale.

➤ **Erogazioni liberali da persone fisiche**

A favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali nel settore culturale e artistico è prevista una detrazione fiscale pari al 19% dell'Irpef (**agevolazione temporaneamente sospesa per l'entrata in vigore dell'Art-bonus**).

Interventi agevolabili

Acquisto, manutenzione, protezione o restauro di cose di interesse storico, artistico e culturale (cfr. *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*).

Soggetti beneficiari

1. Stato, Regioni ed Enti locali territoriali;
2. Enti o Istituzioni pubbliche;
3. Comitati organizzatori istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
4. Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano i seguenti requisiti:

- Svolgano o promuovano attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse storico o artistico;
- Organizzino o promuovano attività culturali effettuate in base ad apposita convenzione per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni come sopra individuati;
- Organizzino in Italia e all'estero mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
- Organizzino ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico – culturale anche ai fini didattico - promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Attività di controllo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Le iniziative culturali **devono essere autorizzate**, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Inoltre, il Ministero stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Importante!

Le erogazioni liberali **non integralmente utilizzate** nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo.

Convenzione

Al fine della detraibilità delle erogazioni liberali la normativa fiscale impone la stipula di una convenzione tra il soggetto erogatore e il soggetto beneficiario attuatore dell'iniziativa.

La convenzione deve essere stipulata in forma scritta.

Se uno dei soggetti in causa è un'amministrazione pubblica, un ente o un'istituzione pubblica

dovrà essere corredata da un progetto nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate ed i tempi di attuazione dell'iniziativa.

Se il beneficiario dell'erogazione è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, occorre stipulare un accordo scritto, comprovante la volontà di realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario beneficiando degli sgravi connessi, corredato dalla documentazione sopra citata.

L'accordo/convenzione, **dovrà essere presentato** agli organi territoriali competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti e con l'indicazione, nella causale, del **preciso riferimento all'art. 15 lettera h) del DPR 967/1986**

E se vengono donati beni?

Nel caso in cui una persona fisica ceda gratuitamente dei beni ai soggetti beneficiari suindicati per le specifiche attività ivi previste, la stessa può detrarre il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei predetti beni.

Per poter detrarre tali valori la cessione gratuita deve avvenire in base ad apposita convenzione.

Legge + Dai - Versi

A partire dal 2005, le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore di Fondazioni o Associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, sono interamente deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui.

Fonti

Art 15, comma 1, lett. h) e h-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)

Risoluzione n. 42 del 05 aprile 2005

Circolare Mibac n. 183 del 22 dicembre 2005

Circolare Mibac n. 38 del 19 febbraio 2007

Circolare Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19 agosto 2005 (Legge + Dai - Versi)

➤ **Cinque per Mille**

È un meccanismo attraverso il quale il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di devolvere una quota dell'Irpef a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie.

È bene sottolineare che, allo stato attuale, una biblioteca pubblica non può accedere direttamente ai benefici previsti dal Cinque per Mille. È necessario, quindi:

- a) Essere costituiti nella forma di associazioni riconosciute o fondazioni di diritto privato ed operare in uno dei settori di attività delle Onlus, in questo caso: "tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le **biblioteche**";
- b) Utilizzare un'Associazione senza scopo di lucro (ad esempio: "Amici delle Biblioteca") costituita nella forma di Onlus, Organizzazione di Volontariato oppure Associazione di Promozione Sociale.

A partire dal 2012, possono partecipare al riparto del Cinque per Mille gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Tali enti per essere ammessi devono:

- 1) Dimostrare di operare in tale campo da almeno cinque anni rispetto all'anno finanziario di riferimento;
- 2) Aver realizzato, nel suddetto periodo, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a euro 150.000,00.

I soggetti, in possesso dei suddetti requisiti, che intendono partecipare al riparto della quota del Cinque per Mille, devono iscriversi telematicamente entro il 31 maggio di ciascun anno (<https://procedimenti.beniculturali.gov.it>) in un apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Fonti

Circolare n. 13/E del 26 marzo 2015 (Contributo del cinque per mille dell'IRPEF esercizio finanziario 2015 e successivi)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 (Cinque per Mille destinato al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici)

➤ **Lotterie e Tombole**

Le lotterie e le tombole rappresentano una delle modalità più utilizzate per raccogliere fondi per organizzazioni anche poco conosciute in generale ma molto radicate nella comunità e sul territorio. Attraverso questo strumento è possibile fare una raccolta fondi sostanziosa a costi molto bassi, a patto di poter disporre di una buona dose di impegno volontario per la vendita dei biglietti.

Esse possono essere **promosse esclusivamente** da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi.

Lotteria

È una manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. Essa è consentita se la vendita dei biglietti, per un ammontare complessivo non superiore ad € 51.645,69, è limitata al territorio della provincia.

Adempimenti...

- 1) Predisporre un regolamento in cui sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui sono esposti i premi, il luogo e la data fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- 2) Almeno trenta giorni prima del suo inizio, occorre chiedere la sua autorizzazione presentando apposita comunicazione (allegando il regolamento di cui sopra) ai Monopoli di Stato e, successivamente al Prefetto ed al Sindaco del Comune in cui si svolgerà la lotteria;
- 3) Versare la ritenuta IRPEF del 10% sul valore dei premi messi in palio;
- 4) Alla presenza di un incaricato del Sindaco, occorre redigere un apposito verbale di ritiro dei biglietti venduti e di estrazione dei premi. Copia del verbale deve essere consegnata all'incaricato del Sindaco ed inviata al Prefetto.

Tombola

È una manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle aventi una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. Essa è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi. I premi posti in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42.

Adempimenti...

- 1) Predisporre un regolamento in cui sono indicati i premi ed il prezzo di ciascuna cartella;
- 2) Versare una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi;
- 3) Almeno trenta giorni prima del suo inizio, occorre chiedere la sua autorizzazione presentando apposita comunicazione (allegando il regolamento e la ricevuta della cauzione di cui sopra) ai Monopoli di Stato e, successivamente al Prefetto ed al Sindaco del Comune in cui si svolgerà la tombola;
- 4) Versare la ritenuta IRPEF del 10% sul valore dei premi messi in palio;
- 5) Alla presenza di un incaricato del Sindaco, occorre redigere un apposito verbale di ritiro delle cartelle vendute e di estrazione dei premi. Copia del verbale deve essere consegnata all'incaricato del Sindaco ed inviata al Prefetto;
- 6) Entro trenta giorni dall'estrazione, occorre presentare la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori all'incaricato del Sindaco il quale, verificata la regolarità della documentazione, disporrà l'immediato svincolo della cauzione.

Fonti

D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430

Art. 39 comma 13 quinquies legge 24 novembre 2003, n.326 (Nulla osta all'effettuazione di manifestazioni di sorte locali)

Circolare 14 aprile 2004 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

➤ **Altre modalità di raccolta fondi**

- a) Contributi vari dello Stato, di enti locali o di istituzioni pubbliche mirati al sostegno di specifiche attività o progetti (festival, eventi culturali, corsi formativi, ecc.);
- b) Donazioni e lasciti testamentari;
- c) Entrate derivanti da attività commerciali (affitto di spazi, vendita di pubblicazioni, gadget, ecc.). Queste attività sono soggette alla normativa IVA;
- d) Entrate finanziarie derivanti da redditi da investimenti, immobili.

Da aziende

➤ **Sponsorizzazioni**

La sponsorizzazione è ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato da un'impresa (*sponsor*) per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, immagine, attività o prodotto.

Il ricorso alla sponsorizzazione resta soprattutto collegato all'organizzazione di eventi o alla realizzazione di interventi, comunque eccezionali, perlopiù di valorizzazione e tutela dei beni

culturali. È importante non sbagliare la scelta dello sponsor. Serve un comportamento accorto da parte delle amministrazioni pubbliche in generale, e delle biblioteche in particolare, nell'individuazione di sponsor che non solo forniscano garanzie etiche, di serietà e di correttezza, ma che per missione e posizionamento siano sufficientemente "compatibili" con le finalità e le funzioni istituzionali. Serve molto anche la capacità di confrontarsi con la cultura d'impresa e interagire in maniera produttiva con il punto di vista e le esigenze degli sponsor, i quali si aspettano ritorni dai propri investimenti (visibilità dell'azienda e dei suoi prodotti, possibilità di soddisfare i propri clienti e acquisirne di nuovi, vantaggi competitivi, incremento del fatturato ecc.).

Scenario fiscale per l'Ente Pubblico

Lo svolgimento di una attività di pubblicità commerciale anche se esercitata da un ente pubblico è considerata attività di impresa e quindi soggetta all'applicazione dell'IVA.

Scenario fiscale per lo Sponsor

Le spese di sponsorizzazione sono assimilabili alle spese di pubblicità e sono interamente deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Cosa deve fare l'ente pubblico per attivare la sponsorizzazione?

- 1) **Dotarsi di un regolamento** per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
- 2) **Adozione dell'atto amministrativo necessario** per l'avvio della procedura di sponsorizzazione;
- 3) **Approvazione dell'avviso pubblico** per la scelta dello sponsor e sua attivazione tramite opportune forme pubblicitarie;
- 4) **Scelta dello sponsor**, previa valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 5) **Stipula del Contratto di sponsorizzazione** tra l'Ente locale e lo Sponsor, sottoscritto dal Dirigente competente;
- 6) **Fatturazione:**
 - caso a) sponsorizzazione in denaro:* l'Ente pubblico emette fattura nei confronti dello sponsor;
 - caso b) sponsorizzazione in conferimento di beni e/o servizi* (c.d. sponsorizzazione tecnica):
 - lo sponsor emette fattura nei confronti dell'Ente per il valore del bene e/o servizi offerti
 - l'Ente pubblico emette fattura nei confronti dello sponsor per pari importo di cui sopra.

Fonti

Art. 43 legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Legge finanziaria 1998)

Art. 119 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Art. 120 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Artt. 26 e 27 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 193 (Codice dei contratti pubblici relative a lavori servizi e forniture – contratti di sponsorizzazione)

Art 199-bis D.Lgs 12 aprile 2006 n. 193 (Codice dei contratti pubblici relative a lavori servizi e forniture – Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor)

Art 108, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)

Decreto MIBAC 19 dicembre 2012 (Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate)

➤ **Erogazioni liberali dalle imprese**

È già consistente il numero delle aziende italiane che si sono date strategie e comportamenti di intervento nel campo della cultura e in altri settori, al fine di accreditarsi sul versante della responsabilità sociale. Il cosiddetto *corporate giving* contribuisce alla promozione di una causa socialmente rilevante, mediante contributi economici diretti o altre forme di collaborazione (disponibilità di prodotti, servizi o *know-how*, marketing sociale ecc.) perseguendo, a un tempo, obiettivi aziendali, come la valorizzazione e il consolidamento della propria identità, un buon posizionamento etico, un miglior rapporto con tutti i soggetti interessati alla vita e alle attività delle aziende.

Riveste poi un certo significato il corrente fenomeno di esternalizzazione strategica del *corporate giving* a scopi sociali e filantropici, che sta portando alla costituzione di diverse fondazioni d'impresa, d'origine familiare o squisitamente imprenditoriale. Sono organizzazioni attraverso le quali le imprese ridistribuiscono socialmente una parte del valore economico creato. Operano comunque in autonomia, pur conservando un rapporto assai stretto, di natura culturale, identitaria e d'indirizzo, con le aziende fondatrici.

Agevolazioni fiscali

Sono deducibili dal reddito di impresa:

- 1) Le erogazioni liberali in denaro per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni dichiarati meritevoli di tutela, effettuate a favore di: Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (agevolazione temporaneamente sospesa per l'entrata in vigore dell'Art-bonus);
- 2) Le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

In caso di erogazioni liberali di cui al punto 2)

Adempimenti a carico del donatore

- Le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli (conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili) e con l'indicazione, nella causale, del preciso riferimento all'art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR;
- L'impresa deve dichiarare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate e dei beneficiari.

Adempimenti a carico del beneficiario

Il beneficiario, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, deve dichiarare l'erogazione ricevuta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Legge + Dai - Versi

A partire dal 2005, le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore di Fondazioni o Associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, sono interamente deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui.

Fonti

D.M. 3 ottobre 2002 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, modificato dal D.M. 19 novembre 2010

Art 100, comma 2, lett. f) ed m) DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19 agosto 2005 (Legge + Dai – Versi)

3 – RENDICONTAZIONE SOCIALE

Valutare la "bontà" di una biblioteca significa tenere presente la sua missione, mettere in relazione le sue prestazioni effettive con le finalità e gli obiettivi che essa si è prefissati (Biblioteca San Giorgio, Pistoia)

La biblioteca rappresenta uno dei potenziali attori delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il benessere degli individui attraverso l'attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità: dalla promozione della lettura, strumento di progresso della comunità, strategia di lotta contro l'analfabetismo di ritorno e di contrasto all'emarginazione, al ruolo di sostegno alla formazione permanente. L'attività della biblioteca deve essere collocata nel quadro di più ampie politiche di sviluppo sociale e deve poter essere osservata in relazione agli effetti sulla comunità e agli obiettivi di utilità sociale che persegue:

- Le biblioteche pubbliche investono risorse nel proprio territorio. Esse, infatti partecipano alla crescita economica della propria comunità di riferimento grazie alle risorse investite per realizzare i propri obiettivi;
- Le biblioteche pubbliche rafforzano una società democratica, educano alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e contrastano fenomeni di esclusione sociale;
- Le biblioteche pubbliche contribuiscono alla diffusione della cultura.

Esiste quindi una *"dimensione sociale"* dell'attività delle biblioteche che si affianca e si integra con i profili economici del bilancio finanziario.

Il bilancio tradizionale si riferisce solo alla dimensione economica e finanziaria della gestione, non consentendo, perciò, una valutazione complessiva sull'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione. Il **bilancio sociale è il documento che misura l'impatto sociale ed economico della biblioteca sulla propria comunità**, facendo emergere il risparmio che i suoi servizi producono a favore dei cittadini ed il livello di gradimento di cui gode da parte dei suoi frequentatori.

Le biblioteche sono tradizionalmente viste e giudicate come semplici "centri di spesa": a fronte di un servizio gratuito, costituiscono voci di costo di non scarsa rilevanza sui bilanci pubblici. Sono utili, sì, ma prima di tutto COSTANO e non rendono. Di contro a questa visione semplificata, l'approccio del bilancio sociale ci permette di costruire una nuova rappresentazione delle biblioteche.

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL BILANCIO SOCIALE

- Il Bilancio Sociale è l'esito di un processo con il quale l'amministrazione pubblica **rende conto** delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale;
- La finalità del Bilancio Sociale è quella di **informare** in maniera chiara sull'attività svolta dall'ente locale in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati raggiunti e gli effetti sociali e ambientali prodotti;

- Attraverso il Bilancio Sociale vengono illustrate ai cittadini, e a tutti gli attuali e potenziali stakeholder¹, le modalità di impiego delle risorse attratte, sviluppando meccanismi di **controllo sociale** e favorendo il processo di programmazione e controllo annuale;
- Il Bilancio Sociale è senza dubbio un documento che contiene informazioni di natura (anche) non monetaria, sia quantitative sia qualitative, rispetto agli aspetti sociali dell'operato di un'organizzazione. È un "documento di sintesi", cioè deve cogliere tutte le dimensioni (economica, sociale, ambientale) che caratterizzano l'agire dell'organizzazione e gli interessi dei suoi stakeholder;
- Oggetto della rendicontazione non devono essere solamente i risultati dell'operato dell'organizzazione, ma **deve illustrare**, evidenziandone le relazioni:
 - 1) Ciò che l'organizzazione dichiara di essere, di voler fare e di voler ottenere (missione, strategie, programmi);
 - 2) Le attività che ha realizzato attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - 3) I risultati che ha ottenuto attraverso il suo agire, soprattutto in termini di impatto sociale.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

La struttura del Bilancio Sociale è da interpretare come contenuto minimo che può essere ampliato in base alle proprie esigenze di rendicontazione ed alle specifiche necessità conoscitive avanzate dai propri portatori di interesse. Esso si articola nelle seguenti Sezioni:

a) *Presentazione del documento e nota metodologica*

b) *Identità dell'ente*

Questa sezione fornisce un profilo introduttivo dell'amministrazione locale. Essa contiene indicazioni relative a: la visione e la missione, i valori di riferimento, i dati socio-economici, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, la composizione del gruppo pubblico locale, gli stakeholder dell'ente, le macro-aree di intervento, la governance e le politiche sulle risorse.

c) *Servizi erogati*

La sezione presenta la rendicontazione delle attività poste in essere dall'ente classificate in macro-aree di intervento rivolte al territorio e alla comunità locale, raccordate con quelle utilizzate per la programmazione. La rendicontazione per ogni macro-area deve consentire agli utilizzatori di comprendere i risultati ottenuti e gli effetti economici, sociali e ambientali prodotti in un'ottica di coerenza con finalità ed obiettivi perseguiti e con la situazione iniziale di ciascuna area.

d) *Risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale*

La rielaborazione dei dati consuntivi finanziari deve permettere ai lettori di comprendere l'entità e la provenienza delle risorse finanziarie (specialmente quelle derivanti da azioni di fund raising) a disposizione dell'ente nel periodo di rendicontazione, ed il loro impiego.

e) *Asseverazione del Bilancio Sociale*

Ai fini di fornire maggiore credibilità ed affidabilità al Bilancio Sociale, l'Asseverazione prevede l'emissione di una relazione finale contenente un chiaro giudizio professionale circa le informazioni incluse nel Bilancio Sociale effettuata da un organo di revisione indipendente.

¹ Il termine inglese stakeholder viene normalmente tradotto nella nostra lingua con l'espressione "portatore di interessi", cioè indica tutti coloro (soci, volontari, collaboratori, donatori, utenti e le loro famiglie, le amministrazioni pubbliche, la comunità locale, ecc) che portano un interesse, anche di natura non economica, rispetto all'agire di un'organizzazione.

FONTI

Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali (testo approvato nel 2007 dal Ministero dell'Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali).

[...] Il Bilancio Sociale è emanazione di un corretto modo di intendere la cosa pubblica e deve diventare esso stesso occasione di partecipazione e gestione sociale allargata. Essa si fonda sull'adozione del concetto di Responsabilità Sociale, quale strumento chiave in grado di rendere attivi i soggetti coinvolti, in modo trasparente e costante (Istituzione Biblioteche del Comune di Parma).

4 – L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BIBLIOTECA" CARATTERISTICHE E MODALITA' DI COSTITUZIONE

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)

Disciplina

L'acronimo ONLUS contraddistingue il complesso delle organizzazioni che svolgono la loro attività in ambiti individuati dalla legge e senza perseguire il fine lucrativo. Dal punto di vista giuridico, l'organizzazione può rivestire la forma dell'associazione con o senza personalità giuridica, del comitato, della fondazione, della società cooperativa.

Gli enti devono redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. L'inclusione nella categoria delle ONLUS necessita di una condizione imprescindibile ovvero l'inserimento nell'atto costitutivo di una serie di clausole espressamente richieste dalla legge (art. 10 D.Lgs. 460/97), ovvero:

- Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
- Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità;
- Obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- Uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" o dell'acronimo "*Onlus*".

Finalità di solidarietà sociale

La disciplina fiscale, inoltre, individua settori specifici in cui le ONLUS devono svolgere la loro attività, ovvero devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Nel comma 4 dell'art. 10 D.Lgs. 460/97 viene disposto che "*si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1089/39, convertita nel D.Lgs. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/9/63 n. 1409 (archivi di Stato)*".

La normativa vieta alle Onlus di svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse (ad esempio la vendita di *depliant* nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione), sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Le attività direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale;
2. I proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Anagrafe delle ONLUS

Per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'**Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale**.

Per chiedere l'iscrizione occorre inviare il modello di comunicazione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente. Alla comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione, può essere allegata una copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

La comunicazione va inviata **entro 30 giorni** dalla data di redazione (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell'atto costitutivo. Se l'invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno dalla data di presentazione della comunicazione.

I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale competente.

Questo adempimento **non è richiesto alle cosiddette "Onlus di diritto"**:

- Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995;
- Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);
- Cooperative sociali (Legge 381/1991);
- Consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Agevolazioni fiscali

Il rispetto delle condizioni sopra descritte rappresenta il presupposto essenziale per l'accesso al regime fiscale previsto per le Onlus:

➤ **Imposta di bollo**

Gli atti costitutivi, documenti, istanze, contratti, estratti conto corrente, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus sono esenti dall'imposta di bollo.

➤ **IRES**

Non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali o direttamente connesse.

➤ **Altre imposte**

Non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione prima dell'inizio di ciascuna manifestazione all'ufficio accertatore competente.

Le Onlus, infine, non sono tenute al versamento della tassa sulle concessioni governative.

➤ **Cinque per Mille**

Le Onlus rientrano tra i soggetti beneficiari del Cinque per Mille.

➤ **Erogazioni liberali**

Le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS da persone fisiche sono, alternativamente:

- Detraibili dall'IRPEF per un importo pari al 26% del loro ammontare fino ad un massimo di € 30.000,00;

- Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (Legge + Dai - Versi).

Le erogazioni liberali effettuate da imprese e società sono, alternativamente:

- Deducibili dal reddito di impresa per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato;
- Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (Legge + Dai - Versi).

Per usufruire di tali agevolazioni, le suddette liberalità devono essere versate con strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta di credito, bollettino postale, ecc). I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna deduzione/detrazione fiscale.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione
Costituzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione Atto Costitutivo e Statuto (minimo tre soci) 2. Domanda di attribuzione codice fiscale presso Agenzia delle Entrate 3. Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate (N.B. gli atti costitutivi e gli statuti sono esenti da imposta di bollo, mentre viene versata l'imposta di registro in misura fissa pari ad € 200,00) 4. Iscrizione all'Anagrafe unica della Onlus
Scritture contabili	In relazione all'attività complessivamente svolta, le Onlus devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione
Bilancio	Le Onlus hanno l'obbligo di redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un documento idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale economica e finanziaria, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Organizzazione di Volontariato

Disciplina

Le organizzazioni di volontariato (ODV) costituiscono una particolare tipologia di associazioni disciplinate dalla Legge n. 266/91. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Inoltre, la **qualità di volontario è incompatibile** con qualsiasi forma di **rapporto di lavoro subordinato o autonomo**.

Per essere riconosciute come tali, le ODV devono avere dei **requisiti specifici** e menzionarli nell'atto costitutivo o statuto, quali:

- a) Assenza di fini di lucro;
- b) Democraticità della struttura. Scopo di tale requisito è quello di garantire la piena parità di trattamento e di posizione tra i componenti dell'organizzazione;
- c) Elettività e gratuità delle cariche associative, cioè tutte le cariche previste nell'atto costitutivo e nello statuto (presidente, segretario, consiglieri, ecc.) devono essere elettive e gratuite. Pertanto, non vi possono essere clausole che riservino soltanto a taluni membri le cariche sociali o che prevedano rinnovi automatici o che stabiliscano una durata troppo elevata delle cariche;
- d) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Registri delle organizzazioni di volontariato

Le Organizzazioni di volontariato per ottenere le agevolazioni previste dalla legge 266/91 nonché *“per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali”* debbono **obbligatoriamente iscriversi** presso il **“Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato”** istituito dalle singole regioni o province autonome.

Nella Regione Lazio le ODV sono disciplinate dalla L.R. 29/1993, ai sensi della quale tra le attività con finalità di carattere sociale, civile e culturale figura la *“Tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse”*.

Risorse economiche

Le Organizzazioni di Volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti (ad esempio il tesseramento);
- Contributi di privati (erogazioni liberali);
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- Cinque per Mille;
- Raccolte pubbliche di fondi;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Attività commerciali e produttive marginali.

Tali attività consentite sono state individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995 e sono:

- 1) Vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze, in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- 2) Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- 3) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- 4) Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

- 5) Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività commerciali e produttive marginali devono essere svolte:

- In funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione;
- Senza l'impiego degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato.

Agevolazioni fiscali

Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte nei Registri regionali (o loro sezioni provinciali), beneficiano di una serie di agevolazioni:

➤ **Imposta di bollo e di registro**

Gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (ad esempio la stipula di contratti di locazione) sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

➤ **IVA**

È concessa una esclusione totale dall'assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (attività commerciali e produttive marginali) effettuate dalle organizzazioni di volontariato.

➤ **IRES**

Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività:

- a. Attività istituzionali, per le quali l'esenzione discende dalla assenza della connotazione di impresa dell'attività stessa;
- b. I proventi da attività commerciali e produttive marginali.

➤ **ONLUS di "diritto"**

A prescindere dal tipo di attività esercitata, le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri regionali o alle loro sezioni provinciali sono sempre considerate "ONLUS di diritto". Pertanto, alle ODV si applica inoltre il cosiddetto "principio di maggior favore", ossia il diritto di scegliere per ciascuna imposta, se applicare le agevolazioni previste dalla Legge n. 266/91 o quelle spettanti alle Onlus.

ATTENZIONE!

Le ODV che hanno partita IVA e quindi svolgono attività commerciali diverse da quelle produttive marginali, perdono lo status di "Onlus di diritto".

➤ **Erogazioni liberali**

Le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS (comprese le "ONLUS di diritto") da persone fisiche sono, alternativamente:

- Detraibili dall'IRPEF per un importo pari al 26% del loro ammontare fino ad un massimo di € 30.000,00;
- Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (Legge + Dai - Versi).

Le erogazioni liberali effettuate da imprese e società sono, alternativamente:

- Deducibili dal reddito di impresa per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato;
- Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (Legge + Dai - Versi).

Per usufruire di tali agevolazioni, le suddette liberalità devono essere versate con strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta di credito, bollettino postale, ecc). **I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna deduzione/detrazione fiscale.**

➤ **Imposta sulle successioni e sulle donazioni**

Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione
Costituzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione Atto Costitutivo e Statuto (minimo tre soci) 2. Domanda di attribuzione codice fiscale presso Agenzia delle Entrate 3. Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso l’Agenzia delle Entrate (N.B. gli atti costitutivi e gli statuti sono esenti da imposta di bollo e di registro) 4. Iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegando una relazione dettagliata delle attività che intende realizzare (nella Regione Lazio l’iscrizione deve essere effettuata telematicamente mediante il portale Artes)
Assicurazione	Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
Registro degli Aderenti	Il decreto del 14/02/1992 emanato dal Ministero dell’Industria prevede che le ODV debbano istituire e vidimare un registro, numerato progressivamente, in cui trascrivere le generalità degli aderenti.
Bilancio	Ogni anno le ODV devono redigere ed approvare un bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Aggiornamento Registro Regionale	<p>Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato.</p> <p>Nella Regione Lazio le ODV iscritte nell’apposito Albo devono annualmente procedere, tramite il portale telematico Artes, all’aggiornamento dei requisiti, descrivendo dettagliatamente le attività istituzionali realizzate ed allegando il bilancio ed il relativo verbale di approvazione.</p>

Associazioni di Promozione Sociale

Disciplina

Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla Legge n. 383/200 la quale stabilisce i requisiti statuari e le modalità di funzionamento istituzionale a cui un'Associazione deve attenersi per potersi qualificare come APS. Esse sono definite come *“associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”*.

Per la costituzione di una APS occorre sottoscrivere e registrato uno statuto che contenga gli elementi previsti dalla sopra citata Legge, tra i quali:

- Assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione dei proventi delle attività fra gli associati;
- Obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza degli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- Criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi;
- Modalità di scioglimento dell'associazione ed obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, a fini di utilità sociale.

Tra le altre disposizioni della Legge è previsto che le APS si avvalgono **prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita** dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, **tuttavia è ammessa la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo** anche ricorrendo ai propri associati.

Pertanto è possibile descrivere le APS come delle organizzazioni a prevalente indirizzo mutualistico, in cui un gruppo di cittadini si associa con la volontà di perseguire un fine comune di natura non lucrativa, proponendosi di contribuire alla crescita morale, sociale, culturale dei propri iscritti e della collettività, avvalendosi prevalentemente dell'apporto volontario dei propri soci, e adottando una fisionomia ed una prassi istituzionale improntata alla trasparenza e alla partecipazione, alla democrazia interna ed all'uguaglianza dei propri membri.

Registri nazionali e regionali

Per essere inquadrare come APS e quindi fruire di tutte le agevolazioni previste (compresa la possibilità di accedere al Cinque per Mille), le associazioni devono optare per una delle seguenti strade:

- 1) Affiliarsi ad una associazione di promozione sociale a carattere nazionale (sono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province), iscritte presso il Registro tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) Iscrivere al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nella Regione Lazio, ad esempio, le APS sono disciplinate dalla L.R. 22/1999 e successive modificazioni, la quale nell'ambito delle attività che devono svolgere prevede:

- Sviluppo della democrazia e della persona umana;

- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- Affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente.

Risorse economiche

Queste le fonti da cui le APS possono trarre le risorse economiche per sostenere il proprio funzionamento e le proprie attività:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Cinque per Mille;
- j) Pubblicità e sponsorizzazioni;
- k) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Agevolazioni fiscali

Dal punto di vista fiscale, alle Associazioni di Promozione Sociale si applicano le disposizioni previste per la generalità degli enti non commerciali, ovvero **non hanno rilevanza fiscale**:

- Quote e contributi associativi;
- Attività svolte nei confronti dei soci, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici. L'agevolazione opera anche quando l'attività coinvolge non solo i propri iscritti, ma anche i soci di altre associazioni "che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale", e comunque gli appartenenti alla medesima organizzazione nazionale;
- Le prestazioni di servizi, non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi;
- I contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Agevolazioni fiscali specifiche per le APS

➤ Prestazioni svolte a favore dei familiari degli associati

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi dei soci, ai fini fiscali sono equiparate a quelle rese ai soci medesimi.

➤ **Erogazioni liberali**

Le liberalità in denaro erogate da persone fisiche in favore di un'APS permettono al soggetto erogante una detrazione del 19% dall'IRPEF per un importo non superiore a € 2.065,83.

Per le erogazioni effettuate in favore delle sole APS iscritte nel Registro Nazionale, e relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante sino al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (Legge + Dai - Versi).

Per usufruire di tali agevolazioni, le suddette liberalità devono essere versate con strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta di credito, bollettino postale, ecc). **I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna deduzione/detrazione fiscale.**

➤ **APS a carattere nazionale e loro affiliati**

Per le associazioni di promozione sociale facenti parte degli Enti a carattere nazionale, non si considerano commerciali le attività di bar ed esercizi similari effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (quest'ultima rimane però soggetta IVA), sempreché le predette attività siano rivolte ai soci e siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Le medesime associazioni di cui sopra che svolgono anche attività proprie delle ONLUS, possono essere considerate ONLUS ed accedere alle relative disposizioni anche agevolative, limitatamente a tali attività e con l'obbligo di tenere per esse una contabilità separata.

➤ **Tributi locali**

Gli enti locali, qualora non si trovino in condizioni di dissesto finanziario, possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. IMU, TARI, IRAP) a favore delle APS (è necessario verificare caso per caso).

➤ **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- a) Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri nazionale o regionali, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
- b) Le amministrazioni, statali e locali, possono concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà alle APS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- c) Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee;
- d) In occasione di particolari eventi e manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'addetto alla somministrazione sia in possesso delle abilitazioni di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione
Costituzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione Atto Costitutivo e Statuto (minimo tre soci) 2. Domanda di attribuzione codice fiscale presso Agenzia delle Entrate 3. Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso l’Agenzia delle Entrate; 4. Affiliazione ad una APS a carattere nazionale oppure iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozionale Sociale (nella Regione Lazio l’iscrizione deve essere effettuata telematicamente mediante il portale Artes, decorsi almeno sei mesi dalla data di costituzione)
Scritture contabili	In relazione all’attività complessivamente svolta, le Onlus devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione
Bilancio	Le APS hanno l’obbligo di redigere ogni anno un rendiconto economico-finanziario.
Aggiornamento Registro Regionale	<p>Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri regionali, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività.</p> <p>Nella Regione Lazio le APS iscritte nell’apposito Registro devono annualmente procedere, tramite il portale telematico Artes, all’aggiornamento dei requisiti, descrivendo dettagliatamente le attività istituzionali realizzate ed allegando il bilancio ed il relativo verbale di approvazione.</p>

BIBLIOGRAFIA

- Biblioteca San Giorgio di Pistoia, *Bilancio Sociale anno 2011*
- Camera di Commercio Monza Brianza, *Cultura chiama impresa: vademecum alle sponsorizzazioni culturali*
- Coen Cagli Massimo, *Fare fundraising in biblioteca*, Roma 2013
- Di Domenico Giovanni, *Fundraising per le biblioteche: opportunità ed esperienze*, 2008
- Di Domenico Giovanni, *Il fundraising per le biblioteche: osservatorio italiano*, 2009
- Istituzione Biblioteche del Comune di Parma, *Bilancio Sociale anno 2010*
- Lietti Peraldo e Parise Stefano, *Il bilancio sociale della biblioteca*, bollettino AIB vol. 46 n. 1-2 2006
- Rasetti Maria Stella, *Il bilancio sociale della biblioteca*, 2014
- Regione Toscana, *Le erogazioni liberali a favore di musei e attività culturali: normativa e aspetti fiscali*, 2010